

La riforma Fornero (art. 24, comma 25 del Decreto-Legge n. 201/2011) aveva previsto il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il 2012 e il 2013 (ossia superiori a circa € 1.400,00 lordi).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione sopraindicata, costringendo il Governo ad emanare gli opportuni provvedimenti in materia visti gli effetti retroattivi della sentenza.

Con Decreto Legge n. 65/2015 il Governo ha stabilito che solo per le pensioni non superiori a tre volte il trattamento Inps (circa € 1.400,00 lordi) è dovuta una rivalutazione nella misura del 100% mentre le pensioni quelle superiori è dovuta solo una restituzione parziale e, specificamente:

le pensioni non superiori a quattro volte il trattamento Inps hanno diritto al 40% della rivalutazione;

le pensioni non superiori a cinque volte il trattamento Inps hanno diritto al 20% della rivalutazione;

le pensioni non superiori a sei volte il trattamento Inps hanno diritto al 10% della rivalutazione;

le pensioni superiori a sei volte il trattamento Inps (circa € 3.000,00 lordi) non hanno diritto alla rivalutazione.

Inoltre, la rivalutazione è concessa nella misura del 20% per il 2014 e 2015 e del 50% dal 2016 in poi.

**Al momento il Decreto Legge n. 65/2015 è stato oggetto di questione di illegittimità costituzionale sollevata da alcuni uffici giudiziari che verrà discussa il prossimo 24 ottobre 2017**

Si precisa che il diritto di credito di prescrive in **cinque anni** decorrenti da ogni singolo rateo e va anche ricordato che l'Inps, sulla base dell'art. 38, comma 1 lettera d del D.L. 98/2011 convertito in legge 111/11, ritiene che le azioni giudiziarie aventi a oggetto controversie in materia di trattamenti pensionistici, **siano soggette a decadenza triennale. La decadenza, a differenza della prescrizione, può essere evitata solo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.** I giudici, per vero, hanno finora respinto questa eccezione quando sollevata anche se, e va segnalato, sul punto **non esistono sentenze** della Corte di Cassazione.